



COMUNE DI MONTALCINO

REGOLAMENTO

DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

DEGLI SPAZI

E DELLE AREE PUBBLICHE

(C.O.S.A.P.)

PARTE I - ISTITUZIONE DEL CANONE

PARTE II

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Sospensione e modifica della concessione/autorizzazione.
- Art. 12 Revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Rinuncia alla concessione/autorizzazione
- Art. 16 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 17 Precedenza per le assegnazioni
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Classificazione del Comune
- Art. 20 Oggetto del canone
- Art. 21 Esenzioni
- Art. 22 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 23 Durata delle occupazioni
- Art. 24 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 25 Criteri per la determinazione della tariffa di base
- Art. 26 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 28 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 29 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate
- Art. 30 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 31 Criteri di determinazione del canone per occupazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 32 Agevolazioni
- Art. 33 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 34 Occupazioni abusive
- Art. 35 Sanzioni
- Art. 36 Accertamenti e riscossione coattiva
- Art. 37 Rimborsi e interessi
- Art. 38 Funzionario responsabile
- Art. 39 Disciplina transitoria
- Art. 40 Modifiche
- Art. 41 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, è istituito nel Comune di MONTALCINO il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che sarà applicato secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Con il termine "Canone" s'intende il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come definito dal D.Lgs. indicato al precedente comma.

3. Con i termini "Suolo pubblico" e "Spazio pubblico" s'intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di Legge, una servitù di pubblico passaggio.

4. Con i termini "Occupazione" e "Occupare" s'intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi e di aree pubbliche o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di Legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

PARTE II

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

1. occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
2. occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
3. occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
4. occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
5. occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) criteri di determinazione del canone;
- D) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, l'interessato deve presentare istanza al Comune il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- A) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- B) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- C) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- D) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- E) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- F) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo il Comune ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di protocollo della domanda.

Art. 6 **Istruttoria**

1. La domanda, in base alla particolarità dell'occupazione, va inoltrata al Settore Finanze e Tributi. Il Servizio interessato provvede ad effettuare un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento del Servizio competente verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti quando, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile del Servizio competente, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente (Servizio Tributi) la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8 **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore Finanza e Tributi previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico).

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10
Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune.

Art. 11
Sospensione e modifica della concessione/autorizzazione.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro ad insindacabile giudizio del Comune, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.

4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dal Comune;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi
- c) per cause di forza maggiore.

5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In ogni caso alla modificazione o alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

Art. 12

Revoca della concessione/autorizzazione

1. Ad insindacabile giudizio del Comune le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza cui le stesse sono subordinate.

2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) inadempimento o violazione da parte del concessionario delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione;
- c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data del rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- f) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d), del comma 2. Nel caso, il canone pagato in anticipo su istanza del Concessionario, è rimborsato senza interessi.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo al Comune apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione di subentro, non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto.

Art. 14
Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15
Rinuncia alla concessione/autorizzazione

1. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto.

3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8 comma 2.

Art. 16
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 17
Precedenza per le assegnazioni

1. Nel caso in cui vengano presentate più richieste di concessione per la medesima area, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda; non dà titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Art. 18
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 34 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE III
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 19
Classificazione del Comune

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 Dicembre 2001 risultava assommare a 5118 abitanti, il Comune di MONTALCINO agli effetti dell'applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1 di cui all'art. 63 - comma 1 - lettera f) - p.to 1 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Art. 20
Oggetto del canone

1. Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge.

3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n.495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.

6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità dell'area privata.

7. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, come sancito dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni.7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

9. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

10. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

11. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 21 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- A) le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e i loro Consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 - comma 1 - lett. c) del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16 lett. a) della Legge 20/05/1985, n. 22;
- B) le occupazioni realizzate per iniziative patrociniate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
- C) le occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- D) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o da terzi in favore degli stessi;
- E) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute;
- F) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extraurbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- G) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a tal fine destinati dal Comune;
- H) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- I) le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante;
- J) le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante;
- K) le occupazioni di suolo pubblico da parte di impresa che esegua in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale limitatamente al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento di tali lavori, dati che devono essere indicati nel verbale di "consegna lavori".
- L) le occupazioni a qualsiasi titolo richieste da parte dei Quartieri di Montalcino riconosciuti dall'art. 54 dello Statuto del Comune;**
- M) le occupazioni per quelle manifestazioni identitarie delle località di interesse storico, folkloristico, che saranno determinate e riconosciute tali con apposito atto di Giunta Comunale;**

Art. 22 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 23

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile (l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per il Comune) , effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 24

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è classificato nelle seguenti due categorie :

- I CATEGORIA - CAPOLUOGO E FRAZIONI
- II CATEGORIA - RIMANENTI ZONE

Art. 25

Criteri per la determinazione della tariffa di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) alla classificazione delle strade;
 - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) alla durata dell'occupazione;
 - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta, dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.

Art. 26

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria

€. 2,50

II categoria

€. 2,30

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria

€. 1,00

II categoria

€. 0,70

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 4,00% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1.
- B) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici per ampliamento di spazio finalizzato all'esercizio continuato dell'attività commerciale la tariffa annua per metri quadrati e metri lineari determinata nella misura percentuale del 30,00% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1.

Art. 27

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 29 per ogni singola fattispecie di occupazione.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- a) le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari;
- b) le occupazioni realizzate con tende degli esercizi pubblici e commerciali sono commisurate alla superficie risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. Nel caso di occupazione del suolo sottostante la superficie del soprassuolo da considerare è quella risultante dalle sporgenze della tenda stessa;
- c) la superficie di riferimento ai fini del canone per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, è data dalla dimensione dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5) Occupazioni eccedenti i mille metri quadrati

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

2. Se la stessa occupazione si protrae, a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione, oltre il termine stabilito nell'atto originario, il canone, come determinato nell'art. 30, è soggetto alle seguenti maggiorazioni:

- fino al 30° giorno di proroga, maggiorazione del 10%;
- oltre il 30° giorno di proroga, maggiorazione del 30%.

4) Occupazioni eccedenti i mille metri quadrati

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 29

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
1) passi carrabili urbani	0,37
2) passi carrabili extraurbani	1,35 nuovo 0,96 (1)
3) spazi soprastanti e sottostanti	0,22
4) aree di mercato attrezzate	0,90
5) aree di mercato non attrezzate	0,12
6) commercio su aree pubbliche	0,70
7) distributori di carburante	1,30
8) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e occupazioni del suolo per lavori in genere	0,35 nuovo 0,50 (2)
9) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,02
10) manifestazioni culturali, sportive, ricreative e politiche	0,11
11) occupazione del suolo e/o soprassuolo con distributori automatici vari, fioriere e simili	0,40
12) occupazione del suolo per ampliamento spazio finalizzato alla attività commerciale	0,10

(1) delibera CC n. 20 del 29.3.2007

(2) delibera CC n. 13 del 27.3.2008

Art. 30
Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 26 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 29. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 26 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 29. L'importo così ottenuto va moltiplicato per i giorni di occupazione e, la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Art. 31
Criteria particolari di determinazione del canone
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue :

- €. 0,52 per utenza, con riferimento al numero delle utenze in essere al 31/12 dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di €. 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al precedente comma.

3. L'importo di cui al comma 1 viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 32
Agevolazioni

Il canone, come determinato dall'articolo 30 del presente regolamento, è ridotto ~~del 30% per le iniziative che il Comune intende tutelare.~~ *come segue:*

- *nella misura del 70 % per le iniziative senza corrispettivo/biglietto per i partecipanti, svolte dai soggetti regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni;*
- *nella misura del 30% per le iniziative con corrispettivo/biglietto per i partecipanti, svolte dai soggetti regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni;*
- *nella misura del 60% per le iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, etc. che siano dichiarate meritevoli di valorizzazione da parte del Comune e non prevedano alcun corrispettivo/biglietto per i partecipanti;*
- *nella misura del 30% per le iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, etc. che siano dichiarate meritevoli di valorizzazione da parte del Comune e prevedano un corrispettivo/biglietto per i partecipanti;*

Art. 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Le Aziende di cui all'art. 31 del presente regolamento devono versare il Canone, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone va effettuato mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
 - b) su conto corrente postale intestato al Comune di MONTALCINO - Servizio Tesoreria;
5. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
6. L'importo del canone non è dovuto qualora non sia superiore a €. 5,00.

Art. 34

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni realizzate in assenza di regolare autorizzazione o concessione.
2. Rientrano nelle occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale.

3. Rientra nella fattispecie di cui al comma 1 l'occupazione che, di fatto, si protrae per un periodo superiore a quello consentito originariamente.

4. Alle occupazioni di cui ai commi precedenti è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

5. Sono fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 35 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza (31 Marzo). Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra. Per le occupazioni di cui all'art. 31 la data di scadenza deve intendersi il 30 aprile, come disciplinato dall'art. 33. Per le occupazioni temporanee i sessanta giorni decorrono dalla eventuale data indicata nel provvedimento di autorizzazione o concessione.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 75% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 34, si applica una sanzione pari al 200% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3 dell'art. 34, si applica una sanzione pari al 150% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al Concessionario, si applica una sanzione pari al 100% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il pagamento della sanzione previsto ai commi 4, 5 e 6 non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

Art. 36 Accertamenti e riscossione coattiva

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il Comune provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nell'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento, si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e con le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo in un'unica soluzione dai Concessionari del Servizio.

Art. 37

Rimborsi e interessi

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del titolare della Concessione, delle somme versate e non dovute entro il termine di un anno dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Non si dà luogo al rimborso delle somme non superiori ad €. 5,00.

3. Sugli importi dovuti a titolo di canone vengono applicati gli interessi previsti dalla Legge.

Art. 38

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto al Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 39

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 40

Modifiche

1. Le tariffe di base previste dall'art. 24, sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera dell'Organo competente ed entreranno in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di Legge.

2. Nel caso in cui intervengano modificazioni dell'assetto socio-economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare del Consiglio Comunale.

3. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

Art. 41

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

APPROVATO CON ATTO CC. N. 14 DEL 29/03/2006

MODIFICATO CON ATTO CC. N. 20 DEL 29/03/2007

MODIFICATO CON ATTO CC. N. 13 DEL 27/03/2008